



P.le Marconi, 1 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057
C.F. 00441550357

e-mail: uffici@comune.novellara.re.it

PEC: novellara@cert.provincia.re.it

Nr. 31 Reg. deliberazioni

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - "I.M.U."

L'anno **duemiladodici**, questo giorno **ventisei** del mese di **luglio** alle ore 18:30 in NOVELLARA nella Sede Comunale, in seguito ad avviso del Sindaco diramato nei modi e nei tempi prescritti dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di Prima convocazione per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg.:

Nominativo	Funzione	P.A	Nominativo	Funzione	P.A
DAOLI RAUL	Presidente	P	SACCANI VEZZANI MILENA	Consigliere	P
CANTARELLI BARBARA	Vice Presidente	P	BECCHI ANGELO	Consigliere	P
PATERLINI FERNANDO	Consigliere	P	FANTINATI CRISTINA	Consigliere	P
LUPPI FRANCESCA	Consigliere	A	MARIANI CERATI AFRO	Consigliere	P
NOVELLI MAURIZIO	Consigliere	A	GERMANI IVO	Consigliere	P
SANTACHIARA PAOLO	Consigliere	A	MINOTTI ROBERTO	Consigliere	P
VEZZANI AGNESE	Consigliere	P	RUSSOTTO ORAZIO	Consigliere	P
SALMI YOUSSEF	Consigliere	P	MELLI MAURO	Consigliere	P
BARACCHI ALESSANDRO	Consigliere	P	CODELUPPI RUBES	Consigliere	P
BLUNDETTO ROBERTO	Consigliere	P	MAZZI STEFANO	Consigliere	A
CEPELLI EUGENIO	Consigliere	P			

Totale Presenti: **17**

Totale Assenti: **4**

La seduta è presieduta dal ISindaco **Daoli Dott. Raul**.

Assiste alla seduta il Segretario **Bova Dott. Luigi**.

Il presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale con n. 17 componenti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la discussione generale sulla programmazione dell'Ente indicata nella deliberazione concernente il punto n. 2 dell'ordine del giorno;

PREMESSO CHE:

- l'art. 13, c. 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, e fino al 2014, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), in tutti i comuni del territorio nazionale, disciplinata dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011;
- l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria dal 2015;
- l'art. 14, comma 6 del D.Lgs. n. 23/2011 prevede che "è confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a "disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.";

VISTO:

- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- il c. 16 dell'art. 53 della L. 388/2000 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del 20/06/2012 del Ministero dell'Interno il quale stabilito che "il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2012 da parte degli enti locali è differito al 31/08/2012;

PRESO ATTO CHE il c. 15 dell'art. 13 citato dispone che:

- a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, c. 2, del D.Lgs. 446/1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,
- il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti;

- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti,
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, c.2, terzo periodo, del D.Lgs. 446/1997;

RITENUTO opportuno dotare l'ente di un regolamento afferente il tributo in oggetto che disciplini gli aspetti gestionali dello stesso, esercitando la potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97, così come previsto dall'art. 14 c. 6 dello stesso D.Lgs. 23/2011 e dall'art. 13 c. 13 del D.L. 201/2011;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale;

TENUTO COTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni con legge 22/12/2011 n. 214, ed alla legge 27/07/2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTA la bozza di regolamento predisposta dal Servizio Tributi che si propone, allegata alla presente deliberazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che il Responsabile del Settore Affari Generali – Amministrazione e Controllo di Gestione ha espresso, a norma dell'art. 49 – 1° Comma – del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il parere favorevole di rispettiva competenza in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della relativa proposta di deliberazione, qui allegato a formarne parte integrante;

CON VOTI 10 favorevoli, 5 contrari (PDL-Insieme, Lega Nord) e 2 astenuti (Russotto O. e Codeluppi R.) espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

- 1) – DI DARE ATTO dell'istituzione dell'imposta municipale propria ad opera dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con L. 22/12/2011, n. 214 a decorrere dal 1° gennaio 2012;
- 2) – DI APPROVARE, per i motivi indicati in premessa, il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U." che si allega in copia e che costituisce parte integrante e sostanziale del presenta atto (allegato A);
- 3) – DI DEMANDARE la fissazione delle aliquote ad un apposito provvedimento;
- 4) – DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, c. 2, del D.Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 5) – DI INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento il Dott. Nicola Rebecchi – Responsabile del Settore Affari Generali – Amministrazione e Controllo di Gestione.

.-.-.

(Gli interventi svoltisi nella presente seduta sono stati integralmente fonoriprodotti su supporto magnetico conservato agli atti ai sensi del vigente regolamento di funzionamento del Consiglio. I Consiglieri, all'occorrenza, potranno chiedere ed ottenere copia).



COMUNE DI NOVELLARA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "I.M.U."

INDICE

Art. 1	<i>Oggetto del Regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2	<i>Imposta riservata allo Stato</i>	Pag. 3
Art. 3	<i>Soggetto passivo</i>	Pag. 3
Art. 4	<i>Presupposto di applicazione – Definizione di fabbricato ed aree -</i>	Pag. 4
Art. 5	<i>Fabbricato parzialmente costruito e/o Ristrutturato o in ristrutturazione</i>	Pag. 4
Art. 6	<i>Base imponibile</i>	Pag. 4
Art. 7	<i>Basi imponibili agevolate</i>	Pag. 6
Art. 8	<i>Determinazione dell'aliquota e dell'imposta</i>	Pag. 6
Art. 9	<i>Aliquota e detrazione per l'abitazione principale e Relative pertinenze</i>	Pag. 7
Art. 10	<i>Agevolazioni per uso abitativo</i>	Pag. 7
Art. 11	<i>Esenzioni</i>	Pag. 8
Art. 12	<i>Terreni condotti direttamente</i>	Pag. 9
Art. 13	<i>Versamenti</i>	Pag. 9
Art. 14	<i>Dichiarazione</i>	Pag. 10
Art. 15	<i>Accertamento</i>	Pag. 10
Art. 16	<i>Rimborsi e compensazione</i>	Pag. 11
Art. 17	<i>Sanzioni ed interessi</i>	Pag. 11
Art. 18	<i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 11
Art. 19	<i>Cause di non punibilità</i>	Pag. 12
Art. 20	<i>Contenzioso</i>	Pag. 12
Art. 21	<i>Entrata in vigore del Regolamento</i>	Pag. 12

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dalla legge¹, disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria - IMU².
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta municipale propria sperimentale; al regolamento generale delle entrate tributarie comunale vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributi locali, in quanto compatibile.

ART. 2 – IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO³

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune stesso. Non è dovuta la quota di imposta riservata allo Stato per gli immobili posseduti dai comuni nel loro territorio e non si applica il comma 17 dell'articolo 14 del D.L. 201/11.
2. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 13 del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste dal medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.
3. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

ART. 3 – SOGGETTO PASSIVO⁴

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula del contratto, per tutta la durata.
4. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonché all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge non titolare di diritti reali sulla stessa, convenuta ovvero disposta in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

¹ Art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446

² Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con L. 22 dicembre 2011, n. 214, e agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23

³ DL 201/2011 Art. 13 c. 11

⁴ DL 201/2011 Art. 13 c. 2 e D.Lgs. 23/2011 art. 9

ART. 4 – PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE⁵

- DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE -

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, siti nel territorio dello Stato. Restano ferme le definizioni di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

ART. 5 - FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO E/O RISTRUTTURATO O IN RISTRUTTURAZIONE

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione e/o ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo⁶, del quale per una parte sia stata comunicata la fine lavori oppure sia di fatto utilizzato, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dal momento di cui sopra. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la superficie utile complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la superficie utile della parte già autonomamente assoggettata a imposizione come fabbricato.

ART. 6 – BASE IMPONIBILE⁷

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, riportati nella seguente tabella:

⁵ DL 201/2011 Art. 13 c. 2

⁶ Art. 31, c. 1, lett. c), d) ed e), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

⁷ D.L.201/2011 – Art. 13 commi 3, 4 e 5 e d.Lgs. 504/92 Art. 5.

GRUPPO CATASTALE FABBRICATI	RIVALUTAZIONE Legge 662/96 – art. 3 commi 48 e 51	MOLTIPLICATORE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
A (abitazioni)	5%	160
A 10 (uffici e studi privati)	5%	80
B (colonie, asili, ospedali)	5%	140
C1 (negozi, bar, botteghe)	5%	55
C2 C6 C7 (magazzini, posti auto, tettoie)	5%	160
C3 C4 C5 (laboratori, stabilimenti balneari)	5%	140
D (opifici, alberghi, fabbricati produttivi)	5%	60 per il 2012 65 dal 1 gennaio 2013
D 5 (istituto di credito, cambio e assicurazione)	5%	80

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, secondo i criteri del comma 2 dell'articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
4. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a **135**. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a **110**.
5. Per i fabbricati rurali le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino al 30 giugno 2012, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.
6. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito:
 - a) da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
 - b) A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
 - c) Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare i valori venali in comune commercio delle stesse ai soli fini orientativi del versamento dell'Imposta Municipale Propria.
 - d) I valori di cui al precedente comma non sono vincolanti né per il comune né per il contribuente e non sono validi ai fini del rimborso di somme eventualmente versate in misura superiore rispetto agli stessi.
 - e) I valori delle aree di cui al presente articolo potranno essere variati periodicamente con deliberazione di Giunta comunale adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di

previsione per l'anno di riferimento. In assenza di variazioni si intendono confermati i valori precedentemente deliberati.

- f) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della L. 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area fabbricabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/92, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

Art. 7 – BASI IMPONIBILI AGEVOLATE⁸

La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
2. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità deve consistere:
 - a) in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simili);
 - b) superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale;
 - c) lo stato di inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;
 - d) se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili;
 - e) in ogni caso, la riduzione prevista dal comma 2. ha decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva che viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio Tributi;
 - f) non possono essere considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. Non costituiscono altresì motivo di inagibilità o di inabitabilità il mancato allacciamento degli impianti di fornitura di acqua, gas, luce elettrica, fognature per le unità immobiliari accatastate.

ART. 8 – DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA E DELL'IMPOSTA⁹

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote e la detrazione stabilite dal Consiglio comunale con apposita deliberazione, nel rispetto delle facoltà di legge.
2. Per l'anno 2012, ai fini del calcolo dell'acconto si applicano obbligatoriamente le aliquote di base e la detrazione previste nell'articolo 13 del DL 201/2011. Entro il 30 settembre 2012 il Comune può modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

⁸ D.L. 201/2011 art. 13 comma 3

⁹ D.L. 201/2011 art. 13 comma 12 bis

ART. 9 - ALIQUOTA E DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE¹⁰

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo purchè siano destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale anche se non appartengono allo stesso fabbricato e debitamente autodenunciate. L'agevolazione opera dalla data di presentazione della stessa.
2. Per l'anno 2012, il decreto legge 16/2012 stabilisce che l'acconto si calcola applicando le aliquote e la detrazione di legge. Le aliquote e le agevolazioni deliberate dal Comune si applicano ai fini del calcolo del saldo dell'imposta complessivamente dovuta con conguaglio sulla prima rata.
3. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
4. Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal comma precedente è maggiorata di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo di euro 400,00.

ART. 10 – AGEVOLAZIONI PER USO ABITATIVO¹¹

1. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.
2. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, si applica la detrazione e aliquota prevista per l'abitazione principale.
3. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

¹⁰ D.L. 201/2011 art. 13 comma 10 e comma 12 bis

¹¹ D.L. 201/2011 art. 13 comma 10 e comma 12 quinquies del D.L. 16/2012

5. Per quanto previsto nei commi precedenti, il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.
6. Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'Agencia del Territorio la richiesta di fusione ai **solii fini fiscali** di unità immobiliari sulle quali gravano diritti reali e non omogenei oppure regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unità medesime. In tale caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre della stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
7. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU da presentarsi entro la scadenza dell'acconto.

ART. 11 – ESENZIONI¹²

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, possono essere individuati comuni nei quali si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sulla base della altitudine riportata nell'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché, eventualmente, anche sulla base della redditività dei terreni.
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della L. 20 maggio 1985, n. 222. Ai sensi dell'articolo 91-bis del D.L. 1/2012, convertito dalla legge 27 del 2012, qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla lettera i) si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si

¹² D.Lgs. 23/2011 art. 9

applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

i) Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui allo articolo 9, comma 3bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT). (Le province autonome di Trento e Bolzano possono prevedere che i fabbricati rurali ad uso strumentale siano assoggettati all'imposta municipale propria nel rispetto del limite delle aliquote definite dall'articolo 13, comma 8, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferma restando la facoltà di introdurre esenzioni, detrazioni o deduzioni ai sensi dell'articolo 80 del testo unico di cui al DPR del 1972 n. 670 e successive modificazioni.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART. 12 – TERRENI CONDOTTI DIRETTAMENTE¹³

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;
- b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;
- c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.

ART. 13 – VERSAMENTI

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
2. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto di altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi e per eccesso se superiore a detto importo.
4. Per il calcolo dei mesi dell'anno imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, si computa per intero la mensilità, quando il possesso si è protratto fino al giorno 15 del mese, oppure dal giorno 15 fino a fine mese, indipendentemente dal numero di giornate che compongono il mese stesso; in caso di compravendita avvenuta il 15 del mese, lo stesso verrà imputato alla parte acquirente.

¹³ D.L. 201/2011 art 13 c. 8 bis

5. **Per l'anno 2012**, il pagamento della prima rata dell'imposta municipale propria è effettuato entro il 16 giugno 2012 in misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto applicando obbligatoriamente le aliquote di base e la detrazione fissate nell'articolo 13 del DL 201/2011. La seconda rata è versata entro il 16 dicembre 2012 a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata, calcolato con le aliquote e la detrazione stabilite in via definitiva dallo Stato e dal Comune. Per le abitazioni principali il versamento può essere effettuato in tre rate scadenti il 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre. La prima e la seconda rata sono pari ciascuna a un terzo dell'imposta dovuta ad aliquota base. La terza rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulle rate precedenti. Resta ferma la modalità di versamento in due rate. Per i fabbricati rurali STRUMENTALI, solamente per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. In caso di fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre.
6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 2,50.

ART. 14 – DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 settembre 2012.

ART. 15 – ACCERTAMENTO

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il

termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Restano ferme le competenze di liquidazioni dell'Agenzia delle Entrate previste dall'articolo 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 248/2006 e dell'articolo 1 comma 104 della L. 296/06.

ART. 16 – RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Per il rimborso dell'imposta, **per la quota di competenza del comune**, si applicano le norme stabilite dall'art. 31 del Regolamento Generale delle entrate tributarie comunali.
2. Su specifica richiesta del contribuente, da comunicare entro 60gg dalla notificazione del provvedimento di rimborso, le quote riconosciute possono essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo di imposta municipale propria (esclusivamente per la quota di competenza comunale), spettanti al medesimo contribuente anche con riferimento a diversi anni d'imposta, salvo eventuale impossibilità legata alle modalità di pagamento stabilite dalla normativa vigente.
3. In caso di maggiori versamenti dell'Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.
4. Il rimborso non è dovuto se l'importo risulta inferiore a € 12,00.

ART. 17 – SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,65.
2. Nel caso di omesso, tardivo o insufficiente versamento si applica la sanzione del 30 per cento di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/97. Qualora il ritardo non sia superiore a 14 giorni, la sanzione è ridotta anche d'ufficio nella misura del 2 per cento per ogni giorno di ritardo.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte alla misura di un terzo stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
4. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 18 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo.
2. La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.
3. Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 19 - CAUSE DI NON PUNIBILITA'

1. E' esclusa la punibilità per la violazione di omessa o infedele denuncia qualora l'imposta risulti correttamente versata nei termini prescritti e nella misura dovuta e il contribuente abbia provveduto a regolarizzare l'omissione o l'infedeltà prima della constatazione della violazione da parte dell'Ufficio.

ART. 20 - CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546/1992, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.

ART. 21 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.

COMUNE DI



NOVELLARA

P.le Marconi, 1 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057
C.F. 00441550357

e-mail: uffici@comune.novellara.re.it
PEC: novellara@cert.provincia.re.it

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

PROPOSTA N° 15 del 10/07/2012

Settore Affari Generali, Amministrazione e Controllo di Gestione

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - "I.M.U."

PARERE TECNICO-PROCEDURALE ai sensi art. 49 TUEL

VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime, in ordine alla regolarità tecnico-procedurale parere: **Favorevole**

Novellara, li 10/07/2012

Il Responsabile
Settore Affari Generali, Amministrazione
e Controllo di Gestione
Rebecchi Dott. Nicola

COMUNE DI



NOVELLARA

P.le Marconi, 1 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057
C.F. 00441550357

e-mail: uffici@comune.novellara.re.it
PEC: novellara@cert.provincia.re.it

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

PROPOSTA N° 15 del 10/07/2012

Proponente: Settore Affari Generali, Amministrazione e Controllo di Gestione

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - "I.M.U."

PARERE CONTABILE ai sensi art. 49 TUEL

VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime, in ordine alla regolarità contabile parere: **Favorevole**

Novellara, li 10/07/2012

Il Responsabile
Servizio Finanziario-Contabile
Rebecchi Dott. Nicola

COMUNE DI



NOVELLARA

P.le Marconi, 1 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057
C.F. 00441550357

e-mail: uffici@comune.novellara.re.it
PEC: novellara@cert.provincia.re.it

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO

PROPOSTA N° 15 del 10/07/2012

Settore Affari Generali, Amministrazione e Controllo di Gestione

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - "I.M.U."

**VISTO DELL'ISTRUTTORE
in qualità di estensore della proposta**

Novellara, li 10/07/2012

L'Istruttore
Settore Affari Generali, Amministrazione
e Controllo di Gestione
Ferretti Claudia

VISTO DELL'ISTRUTTORE

REV. 1.0

Piazzale Marconi, 1 - 42017 Novellara (RE)
Tel. 0522/655454 - Fax 0522/652057
Cod. Fisc./P.IVA 00441550357

Web: www.comune.novellara.re.it
E-mail: uffici@comune.novellara.re.it
P.E.C.: novellara@cert.provincia.re.it

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco

F.to Daoli Dott. Raul

Il Segretario

F.to Bova Dott. Luigi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio On-Line dal **10/08/2012_** per 15 giorni consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e per gli effetti dell' art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate.

Li, **10/08/2012_**

Il Vice Segretario Comunale

F.to Rebecchi Dott. Nicola

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all' Albo Pretorio On-Line per 10 giorni consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal **10/08/2012_** ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.

Li, **21/08/2012**

Il Vice Segretario Comunale

F.to Rebecchi Dr. Nicola

Copia digitale conforme all'originale ai sensi D.P.R. 445/2000, D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, per uso amministrativo.

Novellara, li 10/08/2012

Il Responsabile Pubblicazione
Germani Sara